RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

In data 31/03/2025, Il Revisore Legale sottoscritto, Dottor Giuliano Lavagnini, ha ricevuto dal C.d.A. di PARCHI VAL DI CORNIA S.p.a. la bozza di bilancio dallo stesso predisposta e che verrà presentata alla Assemblea dei Soci della Società, per la approvazione e la destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente del C.d.A. mi ha illustrato il Bilancio chiuso al 31/12/2024, evidenziandone le caratteristiche principali, sottolineando come la attività sia stata svolta regolarmente e come non esistano eccezioni alle regole generali di formazione del Bilancio.

All'assemblea dei soci della società PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. sede legale in PIOMBINO (LI), Via L da Vinci, 13

Oggetto: Relazione del Revisore al bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024, redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c. e del D.Lgs 27 Gennaio 2010, n. 39

Giudizio

La Revisione Contabile è stata svolta avendo come oggetto il Bilancio di Esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico chiuso al 31 Dicembre 2024 e dalla relativa Nota integrativa.

È mia responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione, elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un

giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Il Bilancio di Esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della Società alla data di chiusura dell'esercizio e del risultato economico, in conformità delle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La presente relazione è stata approvata in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.

L'organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati e relativi all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024:

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;

Premessa generale

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto della conoscenza che il Revisore Legale dichiara di avere in merito alla Società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell'attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo delle informazioni ricevute dagli Amministratori, considerando che la nomina è avvenuta pochi giorni prima della chiusura dello stesso.

È stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale

utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;

- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Richiami di informativa

Non è da rilevare alcun richiamo di informativa

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità dei principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità dell'Organo Revisore, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella Sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio di Esercizio* della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Società, in conformità alle norme e mai principi di Etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Revisore Legale per il Bilancio di Esercizio

L'Amministratore è responsabile per la redazione del Bilancio di Esercizio, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità con le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di operare come entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'Amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio, a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per la interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il Revisore Legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione della informativa finanziaria della società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio

L'obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio di Esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da

comportamenti e eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo professionale per tuta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- E' stato identificato e valutato il rischio di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non identificare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo dovuto a comportamenti o eventi non intenzionali, perché la frode può implicare la esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- E' stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sulla efficacia del controllo interno della società;
- E' stata valutata l'appropriatezza dei principi contabile utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto alla conclusione di fornire un giudizio positivo sull'appropriatezza della valutazione da parte del Presidente del C.d.A. del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probatori acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità di continuare a operare come un'entità in funzionamento.
- E' stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- E' stata comunicata ai responsabili della attività di governance, identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione sull'Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cod. civ.

Il sottoscritto Revisore ha compiuto una verifica complessiva degli adempimenti connessi alle verifiche periodiche, non riscontrando alcuna incongruenza o omissione di pagamento relativa a imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali. Il Revisore Legale ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti, con il Consulente Dottor Enrico Pecchia Commercialista, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno. Tali riscontri hanno fornito esito positivo. Con ciò l'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuazione l'autovalutazione, con esito positivo.

E' stata osservata una attenta vigilanza del rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il revisore, ha partecipato alle assemblee societarie tenutesi dopo la sua nomina avvenuta in sede di assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2023, non riscontrando alcun fatto per il quale, sulla base delle informazioni disponibili, si possano rilevare violazioni, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da comportare l'integrità del patrimonio sociale. Sono state acquisite dal Presidente del C.d.A. informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensione e caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non ci sono osservazioni particolari da riferire.

Il Revisore ha potuto, comunque, valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Revisore Legale. Le informazioni richieste dall'art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dal Presidente del C.d.A., complessivamente, in un incontro, specificatamente con il Revisore Legale presso la sede della società e anche tramite i contatti e flussi informativi telefonici ed informatici. Da tutto quanto sopra deriva che il Presidente del C.d.A. ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 cod. civ.

Nel corso dell'esercizio al Revisore Legale non sono stati richiesti pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da

richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa..

Inoltre:

- tali documenti sono stati consegnati al Revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, co. 1, c.c.;

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e sono risultati conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.; è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Revisore ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell'art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti al punto B) I - 1) dell'attivo dello stato patrimoniale sono stati oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo;

- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Revisore ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;

- non sono state fornite, in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-*bis* c.c., relative agli strumenti finanziari derivati (in quanto non esistenti)*;*

- il Revisore Legale ha svolto la sua funzione nell'espletamento di essa non sono emerse criticità

rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nelle presente relazione;

- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio il sottoscritto non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 34.987,14 (Trentaquattro mila novecento ottanta sette/14): la copertura della perdita potrà avvenire tramite le Riserve presenti in Bilancio.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Revisore Legale ed è stato riscontrato, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio e alla copertura della perdita, per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2024, così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

Piombino, 02/04/2025 Il Revisore Legale

_____